



COMUNE DI RUEGLIO

ORIGINALE

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORE - ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **19:15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco	Sì
RAPEGNO Valter - Vice Sindaco	Sì
MARCENARO Pierfrancesco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta, tramite collegamento audio/video, il Segretario Comunale Dr. Alessandro MALVASO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente parere:

FAVOREVOLE

da parte del:

**X Responsabile della regolarità
Tecnica e Contabile**
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Silvia GAGLIETTO)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 82 d.lgs. 267/00 con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Interno, viene determinata l'indennità di funzione per il Sindaco nonché per i componenti dell'organo esecutivo, che viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.4.2000 avente ad oggetto *“Regolamento recante norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”* e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente, secondo la tabella A) allegata al predetto decreto;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede alcune maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

TENUTO CONTO, altresì delle seguenti norme:

- art. 1, comma 54, l. 266/2005, ai sensi del quale *“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”*
- art. 5, comma 7, d.l. 78/2010, che prevede una riduzione del 3% delle indennità degli amministratori, per i Comuni sino a 15.000, fatto salvo successivi ed eventuali conguagli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 135, lett. a), l. 56/14, in ordine all'individuazione del numero degli assessori, ha consentito, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la nomina di massimo due assessori;

ATTESO che la circolare del Ministero dell'Interno prot. n.6508 del 24 aprile 2014 che, in riferimento a quanto disposto dalla l.56/14, ha dato disposizioni in merito alla spesa per le indennità di carica in oggetto, specificando che tutti i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di Amministratori indicati all'art. 16, comma 17, d.l. 138/11;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.56 del 26 novembre 2014 -esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono state rideterminate le indennità di funzione spettanti agli amministratori;

DATO ATTO che successivamente l'art. 57-*quater* decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:

- al comma 1, ha introdotto il comma 8-bis dell'art. 82 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;
- ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO, altresì, l'art. 1 decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 luglio 2020, ai sensi del quale *“La misura mensile dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, ferma restando la riduzione del 10% disposta dall'art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005, sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

CONSIDERATO, infine, che:

- l'art. 1, comma 583, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di Bilancio 2022*), che ha introdotto nuovi importi dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni e ha previsto fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;
- il Comune di Rueglio è inserito nella fascia demografica “i) sino a 3.000 abitanti;
- le modifiche introdotte dal predetto art. 1, comma 583, l. 234/2021, hanno effetto a regime dall'annualità 2024;
- con D.M. 30 maggio 2022 sono stati ripartiti i fondi dello Stato ai Comuni per finanziare le maggiori spese derivanti dagli adeguamenti delle indennità agli Amministratori;
- l'importo assegnato a questo Comune per coprire i maggiori costi derivanti dall'incremento delle indennità di funzione dall'anno 2024 è stato pari a € 6.893,21;

RICHIAMATA, pertanto, la precedente propria deliberazione di G.C. n.70/2023 con la quale si rideterminavano le indennità per l'anno 2024, successivamente confermandole, per gli anni seguenti, con deliberazione di G.C. n.63/2024;

TENUTO CONTO, tuttavia, che:

- per usufruire della misura piena dell'indennità il Comune avrebbe dovuto aver deliberato in epoca precedente, in vigore di DM 119/2000, indennità di funzione in linea con gli importi di base previsti nelle tabelle allegate al DM stesso, e aver raggiunto i nuovi limiti in misura piena;
- l'art. 1 comma 20 ter del DL n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, ha previsto una deroga, ma limitata fino al 2024, successivamente estesa al 2025;

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare, al momento, gli importi delle indennità di funzione degli amministratori così come stabiliti prima dell'entrata in vigore della L.234/2021, riservandosi, eventualmente, di adeguarli qualora intervenisse una nuova proroga della deroga disposta dalla L.14/2023 o, in ogni caso, un nuovo dettato normativo in materia;

VISTO l'art. 81 d.lgs. 267/2000 che prevede che *“I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.”*;

VISTO l'art. 82, comma 1, d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale *“[...] Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.”*;

VISTO l'art. 10 d.m. 119/2000, ai sensi *“A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno”*;

VISTO il bilancio di previsione – triennio 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 17 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI RIDETERMINARE, l'annualità 2026, gli importi delle indennità di funzione spettanti agli amministratori, così come deliberati con precedente proprio atto n.12/2021 ovvero:

- INDENNITA' MENSILE SINDACO € 1.013,46
- INDENNITA' MENSILE VICE SINDACO € 130,50

confermando la rinuncia all'indennità da parte dell'assessore;

2. DI RISERVARSI di adeguare le predette indennità qualora intervenisse una nuova proroga della deroga disposta dalla L.14/2023 o, in ogni caso, un nuovo dettato normativo in materia;

3. DI DARE ATTO che tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ai sensi dell'art. 82, comma 1, d.lgs. 267/00;
4. DI ACCANTONARE una quota annua, pari a un'indennità mensile spettante al Sindaco per 12 mesi di mandato, per la corresponsione del trattamento di fine mandato al Sindaco, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno, come previsto dall'articolo 10 d.m.119/2000;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti finalizzati alla corresponsione delle indennità, compresi il provvedimento di impegno e liquidazione della spesa;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione "Provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente"), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in tempi brevi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari di pubblicazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alessandro MALVASO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 20/11/2025, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alessandro MALVASO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009)

N. 544 Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20/11/2025 all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.

Rueglio, li 20/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alessandro MALVASO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Rueglio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alessandro MALVASO)

.....